

COMUNE DI PORDENONE

C.F. 80002150938

ATTO NON ROGATO DAL SEGRETARIO GENERALE

CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO CASE RIFUGIO E CASE DI SEMIAUTONOMIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTRASTO E PREVENZIONE DI ATTI VIOLENTI E DISCRIMINATORI.

CIG N.

In esecuzione della determinazione del Settore III – Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Pordenone n° cron. del

TRA

Il Comune di PORDENONE, anche nella sua qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", legalmente rappresentato dal Dott. Simone Zanin, nato il _____ a _____ e residente, per la carica, presso la residenza comunale di Pordenone, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Dirigente del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, giusta determinazione n. 24 del 28/08/2025 del Sindaco avente oggetto il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 267/2000, agendo in quanto appresso in forza dell'art. 61 dello Statuto comunale e quindi in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (successivamente indicato anche come Comune/Servizio Sociale dei Comuni);

E

_____ con sede legale in _____, legalmente rappresentato da _____, che interviene nella stipula del presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse della _____, che rappresenta.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Gli interventi e le azioni previste all'interno del servizio di gestione di strutture adibite allo svolgimento di attività di contrasto e prevenzione di atti violenti e discriminatori, sono attuati in conformità e per le finalità della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12 del 2021, dell'Intesa tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali n. 146 del 2014, e del decreto del Presidente della Regione n. 215 del 2023.

L'Ente autorizzato / accreditato dovrà assicurare per tutta la durata della convenzione il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle normative sopracitate, nonché, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.12 del 2021, fornire accoglienza e ospitalità in strutture, rivolte alle donne sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica, e/o fornire accoglienza e ospitalità in alloggi temporanei, individuali e collettivi, nei quali possono essere ospitate donne sole o con figli e figlie minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli e figlie minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

Art. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12 del 2021 e ss.mm.ii. "interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori", i destinatari degli interventi sono le donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo, dove per violenza nei confronti delle donne si intende: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; costituiscono forme specifiche di violenza anche la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili.

Per "violenza assistita" si intende invece una forma di violenza compiuta in ambito familiare o all'interno delle mura domestiche che coinvolge i minori non come diretti destinatari della condotta violenta, ma come involontari spettatori di liti tra familiari o di comportamenti vessatori o di qualsiasi atto violento su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori, e che li costringono a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione.

Art. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – SERVIZI MINIMI GARANTITI E REQUISITI DEL PERSONALE

Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi Sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.

Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli minori che:

- non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
- necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
- non hanno raggiunto al momento dell'uscita dalle Case rifugio la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

Il trasferimento nelle Case di semiautonomia avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le Case di semiautonomia afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi Sociali dei Comuni. La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

La _____ realizzerà presso la casa rifugio _____ in possesso di autorizzazione/accreditamento/autorizzazione al funzionamento n° _____ del _____ rilasciata da _____ i seguenti servizi:

- garantire protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
- definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;

- operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio- sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- supportare l'accesso ai servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

La _____ garantirà presso la casa di semiautonomia _____ in possesso di autorizzazione/accreditamento/autorizzazione al funzionamento n° _____ del _____ rilasciata da _____ :

- la presenza di un referente/ responsabile organizzativo e gestionale con funzioni di coordinamento, anche in condivisione con il CAV, che garantisca un presidio costante e che possieda adeguata formazione in tema di violenza di genere e un'esperienza almeno quinquennale su tale materia;
- insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura in condizione di sicurezza e protezione;
- presenza di personale esclusivamente femminile, qualificato ed adeguatamente formato, nonché figure professionali con specifiche funzioni educative a supporto dei figli minori;
- percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti;
- il divieto per il personale di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDATARIO

La _____ si obbliga a garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività secondo quanto previsto nella presente Convenzione e a collaborare con il Servizio Sociale dell'Ambito Noncello e seguirne le indicazioni fornite. La _____ si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La _____ si impegna:

- a curare l'organizzazione e la gestione delle attività previste e definite dalla normativa vigente per le Case Rifugio e Centri Antiviolenza, comprensive dei raccordi istituzionali e operativi, rispettandone gli standard;
- a garantire (prioritariamente) l'accoglienza di donne residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale "Noncello". L'accoglienza, ai sensi della normativa richiamata, viene estesa anche a donne provenienti da altri territori (extra Ambito), con l'impegno da parte della _____ di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale dei Comuni – Ambito Territoriale "Noncello" l'avvenuta presa in carico. Sarà cura del Servizio Sociale dei Comuni – Ambito Territoriale "Noncello" raccordarsi con i Servizi Sociali Comunali (extra Ambito) per la definizione delle tempistiche di accoglienza e di eventuali interventi di collaborazione. L'accoglienza dovrà quindi essere realizzata sulla base di un progetto personalizzato con definizione delle tempistiche;
- ad assicurare la presenza nelle strutture di personale esclusivamente femminile, qualificato e stabile, con adeguata formazione e specializzato sul tema della violenza di genere anche in presenza di figli minori, nonché di volontarie con idonea formazione di ausilio alle figure professionali;
- a garantire la disponibilità all'accoglienza dalle ore _____ alle ore _____ all'interno di una rete garantita dalla _____, con le seguenti modalità:
 - a) dalle _____ alle _____, accoglienza nella Casa rifugio/Centro Antiviolenza con la presenza di una operatrice;
 - b) dalle _____ alle _____, reperibilità ai numeri di telefono che dovranno essere formalmente comunicati al momento della sottoscrizione della presente convenzione. L'operatrice che risponderà dovrà indicare l'albergo individuato dalla _____ presso la quale accogliere l'utente in emergenza, con costi a carico della _____, dando indicazioni e riferimenti per il trasporto dell'utente;

- c) dalle ____ alle ____, presenza e accompagnamento nelle strutture, nel caso di situazioni complesse o ad elevato rischio e fragilità;
- a garantire la protezione e l'ospitalità delle donne e dei minori a titolo gratuito;
 - a garantire l'anonimato e la riservatezza degli ospiti nonché degli indirizzi delle Case Rifugio/ Centri antiviolenza;
 - ad assicurare il rispetto di quant'altro previsto nell'Intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni ed Autonomie locali in data 27 novembre 2014 e dalla L. R. n. 12 del 6 agosto 2021 con riferimento alle Case rifugio / Centri Antiviolenza.

Art. 5 – ASSICURAZIONI

La _____ è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

La _____ ha dichiarato di aver stipulato la seguente polizza per assicurare i propri volontari e dipendenti da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi:

Polizza n. _____ stipulata con _____ in data _____
 _____ con scadenza _____,
 depositata in copia al Comune.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Pordenone in qualità di Ente Gestore dell'Ambito Sociale Territoriale "Noncello" si impegna a:

- definire percorsi metodologici e di presa in carico integrata, nell'ambito della collaborazione tra Servizio Sociale dei Comuni e _____, come già disciplinati nel "*protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne*" siglato a Pordenone il 15 settembre 2010, ed eventuali future modifiche e/o integrazioni;
- collaborare in forma integrata insieme alla _____ con tutti i soggetti istituzionali e gli enti del Terzo Settore presenti sul territorio che presentano medesime finalità di azione, al fine di un rafforzamento della rete di protezione ed intervento;
- provvedere al pagamento dell'importo della retta in via posticipata al ricevimento della nota o della fattura riferita alle spese sostenute secondo le modalità di cui all'art. 8.

Art. 7 – COMPOSIZIONE RETTA

La retta corrisposta alla _____ si intende comprensiva delle seguenti spese:

- L'affitto dell'immobile;
- Le utenze;
- Il vitto degli ospiti;
- Il vestiario e la lavanderia;
- L'istruzione, la formazione e la socializzazione degli ospiti;
- Il trasporto degli ospiti;
- Le cure mediche ordinarie degli ospiti e per eventuali ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario ma non particolarmente onerose;
- Le manutenzioni ordinarie e straordinarie (nel caso in cui l'immobile sia di proprietà della _____);
- L'ammortamento dei beni strumentali al funzionamento della struttura;
- Imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.

Si chiarisce che laddove le condizioni socio sanitarie della donna e del minore accolto dovessero presentare specifici costi, questi dovranno essere previsti nel progetto di accoglienza concordato con il Servizio Sociale

Professionale, e potranno essere rimborsati a seguito di rendicontazione, sulla base della documentazione comprovante la spesa.

Art. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO

La _____ predispone, con cadenza mensile una fattura o nota relativa alle spese sostenute, allegando tutta la documentazione comprovante la spesa.

Il Comune di Pordenone, per lo svolgimento dei compiti previsti, si impegna a liquidare mensilmente alla _____, in via posticipata, per il primo anno di convenzionamento, su presentazione di nota/fattura e con riferimento alle presenze registrate nel mese precedente:

- l'importo giornaliero massimo di € _____ (esente IVA) per ogni minore;
- l'importo giornaliero massimo di € _____ (esente IVA) per ogni donna adulta.

L'importo della retta di cui al precedente paragrafo rimane invariato per il primo anno di convenzionamento. Dal secondo anno è previsto l'aggiornamento in base alla norma regionale di riferimento e, se non previsto, in base alla revisione annuale (*intendendosi la possibilità di revisionare il prezzo per una sola volta ogni dodici mesi di attività*) dei prezzi tenuto conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) annuo, al netto dei tabacchi. La decorrenza della citata revisione partirà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta scritta da parte della _____.

La _____ non potrà emettere note di rimborso spese con l'importo revisionato finché non saranno adottati e resi esecutivi gli appositi atti amministrativi di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione viene stabilita in anni tre, dalla data di sottoscrizione al 31.10.2028 e potrà essere prorogata, con Determinazione del Dirigente del Settore III del Comune di Pordenone Servizi alla persona e alla comunità, previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Pordenone ha facoltà di risolvere la presente Convenzione – senza indennizzi in favore della _____ per il venir meno dell'interesse pubblico alla realizzazione delle attività in convenzione, ovvero a seguito di una rivalutazione del medesimo interesse che conduca ad una diversa modalità di realizzazione dello stesso, o nei seguenti ulteriori casi:

- qualora la _____ venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto organizzativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora la _____ perda i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per il mancato adeguamento alle prescrizioni correttive del Responsabile del Procedimento;
- per la violazione degli obblighi di cui all'art. 3;
- per la mancata realizzazione delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati ed informazioni di cui la _____ entrerà in possesso nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, e verranno trattati nell'ambito dell'attività secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n. 679/2016, GDPR.

La _____ indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal legale rappresentante della _____. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, il soggetto indicato, ovvero, in mancanza, il legale rappresentante della _____, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 12 – TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella Legge 217/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali devono essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione dovranno essere registrati sui suddetti conti correnti (i cui estremi dovranno essere comunicati all'Amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto ed in caso di loro variazione comunque entro sette giorni dalla loro accensione) e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Contestualmente dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione anche delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì ogni modifica dei dati trasmessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla _____ il C.I.G., consapevoli che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comporterà le conseguenze previste dalla normativa in vigore.

Art. 13 – COMPORTAMENTO ANTICORRUZIONE

La _____ prende atto di e accetta quanto segue: ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con delibera giuntale n. 51/2014 e modificato con delibera giuntale n. 38/2025, reperibile nel sito del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale; ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, comma 16 ter) "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto. Dal canto suo, la _____ si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con la presente clausola siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le Parti concordemente

determinano la competenza del Foro di Pordenone.

Art. 15 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 la presente convenzione sarà assoggettata a registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono completamente a carico della _____

Art. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pordenone – Ente Gestore dell'Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello"
dott. Simone Zanin

Per _____

Il Legale Rappresentante/Procuratore

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.